

Legnano, 15 gennaio 2018

Spett. Cliente,

**Oggetto:**

**Approvazione della regola tecnica  
per l'installazione e l'esercizio  
di contenitori-distributori,  
carburante liquido.**

la presente per comunicarti che

Il Ministero dell'interno, con il Decreto 22 novembre 2017, avente ad oggetto "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C", pubblicato in GU n.285 del 6 dicembre 2017, ha disciplinato i contenitori-distributori mobili, di capacità fino a 9 metri cubi, utilizzati dalle imprese di autotrasporto per caricare il gasolio per il rifornimento del proprio parco veicolare.

In tale decreto viene dato ampio spazio ai criteri di sicurezza da adottare ed in particolare al punto 8 si parla di estintori:

**"8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B.**

**Nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 m<sup>3</sup>, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano."**



Per completezza di informazione alla presente alleghiamo:

- **Decreto 22 novembre 2017 Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana 6-12-2017**
- **Informativa pubblicata sul sito dei Vigili del fuoco di ASCOLI PICENO visibile anche al seguente link [www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/downloadFile.aspx?s=85&f=11432](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/downloadFile.aspx?s=85&f=11432)**

Fiduciosi di avere fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

Il Resp. Tecnico Amer Michael